



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Si Direttori degli Istituti dotati di
autonomia speciale

Si Direttori dei Poli museali
Regionali

E p a d Segretario generale
sg@beniculturali.it

d Direttore generale del Bilancio
dg-bi@beniculturali.it

CIRCOLARE N. 6/2017

MIBACT-DG-MU
SEG DIR GEN
0001752 15/02/2017
Cl. 25.07.04/2

Allegati.....5....

Risposta al foglio del.....

Servizio..... N.

OGGETTO: Canoni di concessione e corrispettivi delle locazioni degli istituti dotati di autonomia speciale e luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale Musei.-

In ordine alla corretta individuazione del soggetto legittimato ad introitare i proventi derivanti dai canoni di concessione a terzi, ex art. 106 e 107 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e corrispettivi delle locazione dei beni afferenti istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, deve ritenersi che la gestione di tali beni pertenga all'istituto cui gli immobili sono dati in consegna, ex art. 110 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che le spese per il funzionamento e conservazione gravano conseguenzialmente sui bilanci degli stessi, in omaggio alla speciale autonomia loro riconosciuta.

Per quanto suddetto, è evidente che i proventi di cui trattasi, sia sotto il profilo gestionale che finanziario e contabile, devono essere considerati di spettanza degli istituti e luoghi della cultura che li hanno generati, come appare desumibile anche dall'articolo 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, rep. n. 44, con valenza generale sia per gli istituti dotati di autonomia speciale che per i Poli museali regionali.

Tale posizione, inizialmente sostenuta dalla scrivente Direzione generale con nota prot. n. 3303 del 1 aprile 2016, è stata successivamente condivisa dal Dipartimento della Ragioneria generale di Stato (nota prot. 71097 del 8 settembre 2016), dalla Direzione generale Bilancio (nota prot. 11753 del 17 novembre 2016) e dall'Agenzia del Demanio (nota prot. 16883/Ics 12 dicembre 2016), note che qui sono allegate.

In ordine alla corretta imputazione contabile, poi, deve evidenziarsi che mentre gli istituti dotati di autonomia speciale potranno iscrivere i canoni concessori di cui agli articoli 106 e 107 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 nei propri bilanci e versarne i corrispettivi nei propri conti di tesoreria, diversamente gli stessi canoni concessori relativi ai beni afferenti ai Poli museali Regionali andranno versati al capo XXIX, capitolo 2584 art. 3 (v. circolare n. 4 del 16 gennaio 2017 della Direzione generale Bilancio recante "ripartizioni in capitoli delle unità di voto parlamentare

ATAR



relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019" nella quale si elencano i capitoli di entrata riguardanti il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo); sarà poi cura della Direzione generale Musei provvedere alla successiva riassegnazione in favore dei Poli museali regionali.

Con l'occasione, si inoltra in allegato il nuovo *file excel* concernente il "Monitoraggio Ricavi 2017" nel quale devono essere indicati tutti i ricavi autonomamente prodotti dagli istituti e luoghi della cultura, siano essi autonomi o meno, e che deve essere compilato ed inoltrato entro il giorno 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento ai seguenti indirizzi e-mail: amministrazione.musei@beniculturali.it e dg-mu.servizio1@beniculturali.it.

In tale tabella, nella "Sezione E" e nelle "Sottosezioni E1 ed E2" andranno indicati i corrispettivi e canoni delle concessioni di uso ex articoli 106 e 107 Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre nella sezione F andranno indicati i canoni locatizi.

Il Direttore generale
(Arch. Ugo SORAGNI)

ATAR





*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 43, co. 6, DPR 445/2000
e dell'art. 47, co. 1 e 2, D.LGS. 82/2005

MIBACT-DG-MU
SERV_I
Roma, 0003303 01/04/2016
Cl. 07.01.00/15

Alla Dott.ssa Serena Bertolucci
Direttrice del Polo museale della Liguria e del
Palazzo Reale di Genova
pm-lig@beniculturali.it
pal-ge@beniculturali.it


e, p.c., Al Segretariato generale
sg@beniculturali.it

Alla Direzione generale bilancio
dg-bi@beniculturali.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento RGS – Ispettorato generale di Finanza
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Palazzo Reale di Genova - Competenza proventi canonici di concessione.

Con riferimento alla nota prot. 272 del 18 marzo 2016, con la quale la S.V. pone un quesito sulla competenza dei canoni di concessione degli immobili facenti parte del compendio di Palazzo Reale, si rappresenta che in linea generale, ai sensi dell'art. 7 del DM 23 gennaio 2016, la gestione, con relativi costi e ricavi, degli immobili pertiene all'Istituto cui gli immobili sono dati in consegna; nella fattispecie concreta, però, si rileva l'assenza della documentazione necessaria ad esprimere un parere, e specificamente del verbale di consegna del compendio, degli atti di concessione degli immobili e del verbale del collegio dei revisori dei conti che si invita a voler trasmettere alla scrivente Direzione generale al fine di consentire la formulazione di un preciso avviso.



Il Direttore generale
(Arch. Ugo Soragni)




All. 1

ID: 55203



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO IV

Rif. Prot. Entrata NN. 23155/17862



cl. no. 04.00/1.42

III - Maurizi / Cicchetti

MEF - RGS - Prot. 71097 del 08/09/2016 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ministero dei beni culturali e delle attività
culturali e del turismo
Segretariato Generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Direzione Generale Musei
mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Direzione Generale Biblioteche e Istituti
culturali
mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Direzione Generale Bilancio
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Polo Museale della Liguria
mbac-pm-lig@mailcert.beniculturali.it

e, p.c. All'Ufficio Legislativo - Economia
legislativo@tesoro.it

Al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Ufficio Legislativo
[mbac-udcm-
ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm-ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti
Dr. Rosario Stella
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale del Bilancio
rosario.stella@tesoro.it

MP

OGGETTO: Palazzo Reale di Genova. Competenza proventi canonici di concessione. Quesito.

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Polo Museale della Liguria con la nota prot. n. 272 del 18 marzo 2016.

Con la predetta nota è stato rappresentato che al Palazzo Reale di Genova, con verbale del 18 febbraio 2016, è stato consegnato l'intero compendio, sottoposto a vincolo ex art. 10, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprendente immobili in concessione e altri occupati abusivamente.

In precedenza, secondo quanto riportato, detto compendio era in consegna alla Direzione Regionale e i proventi dell'utilizzo affluivano al capitolo 2584/03 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Ciò posto, poiché in sede di predisposizione del bilancio di previsione del Museo autonomo di Palazzo Reale per l'esercizio finanziario 2016, il Collegio dei revisori dei conti, in attesa della definizione della questione, ha prudenzialmente chiesto che i suddetti proventi non venissero iscritti nel bilancio di previsione, vengono posti due quesiti:

- se per effetto del verbale di consegna detti proventi siano imputabili al Museo oppure debbano essere destinati al bilancio dello Stato
- qualora detti proventi debbano essere destinati al bilancio dello Stato, se esistano obblighi e responsabilità a carico della direzione del Museo nella riscossione dei canoni e, in generale, nella tenuta dei beni immobili locati.

Al riguardo, esaminata la problematica alla luce del contesto normativo di riferimento, per i profili di competenza, si espone quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il Palazzo Reale di Genova rientra nel novero degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale. Tali istituzioni sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato – individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e sono considerate "unità locali" del MIBACT.

L'organizzazione ed il funzionamento dei musei statali sono stati definiti dal D.M. 23 dicembre 2014, il quale all'art. 8, comma 1, stabilisce che i musei statali dotati di autonomia speciale sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa e, al successivo comma 2, dispone che ai medesimi *"sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonché ulteriori immobili e/o complessi di cui all'Allegato 2 al presente decreto"*. In virtù di quest'ultima disposizione, al Palazzo Reale di Genova risultano assegnati la Galleria di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 8 prevede che ai musei di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, il cui art. 10 (*Disciplina dei beni d'uso*) testualmente recita *"1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa. 2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254"*.

Secondo l'art. 11 del predetto D.M. 23 dicembre 2014, i musei in parola agiscono, altresì, *"in coerenza con le direttive e altri atti di indirizzo del Ministero"* e, in base al seguente art. 14, sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale Musei che ne approva i bilanci e i conti consuntivi su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.M. 23 dicembre 2014 i bilanci sono redatti e approvati secondo le disposizioni del menzionato D.P.R. n. 240/2003, e, ad integrazione, del D.P.R. n. 97/2003.

In base al quadro normativo sopra delineato, atteso che gli istituti e musei in argomento risultano privi della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, ma sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, vi sono significativi margini d'incertezza sia nel ritenere che gli stessi possano, in sostanza, essere considerati alla stregua di articolazioni del MiBACT- sia pure contraddistinte dalla peculiare autonomia accordata dalla normativa vigente in ragione del particolare pregio dei beni di competenza- sia nell'affermare che essi possano essere considerati, sotto il profilo gestionale, alla stregua di un ente pubblico, ancorché nessuna assimilazione, in via interpretativa, può essere assentita¹.

Ciò posto, mentre non v'è dubbio che i beni statali consegnati al Museo del Palazzo Reale di Genova – istituto provvisto di autonomia speciale, ma non di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica – rimangano nella piena titolarità dello Stato, che ne è il proprietario, ogni valutazione per la destinazione dei proventi derivanti dal relativo utilizzo è imprescindibile da due principali considerazioni preliminari:

- dalla consegna dei beni immobili di cui trattasi sembrano discendere, comunque, per il Museo una serie di obblighi, tra i quali vanno sottolineati, a titolo esemplificativo, la corretta gestione e la vigilanza sugli immobili stessi nonché la riscossione dei canoni e delle indennità di occupazione;
- il Museo, ancorché privo della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, è comunque dotato di autonomia finanziaria e contabile ed è in virtù di tali autonomie che potrebbe onorare a tutti gli obblighi derivanti dai beni ricevuti in consegna; d'altro canto nel riconoscimento dell'autonomia finanziaria e contabile è intrinseco il riconoscimento stesso al Museo di un potere discrezionale nella formazione dei propri atti.²

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano, allo stato, effettivi margini di incertezza per la risoluzione delle problematiche sollevate dal Museo del Palazzo Reale di Genova, sia sotto il profilo finanziario e contabile, sia per gli aspetti connessi alla gestione, con precipuo riferimento alle tematiche della manutenzione e della tutela giuridica dei beni in consegna.

¹Va rammentato che ai sensi dell'art. 4 della legge n.70/1975 "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge"

² L'art. 35 del DPCM n. 171/2014 elenca una serie di competenze del direttore dei Musei- Uffici di livello dirigenziale

Problematica in certo qual modo simile è emersa anche per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze che, con le delibere del Consiglio di amministrazione n. 1 e n. 2/2016, ha statuito la determinazione dei canoni e l'utilizzo di due alloggi di civile abitazione *"posti all'interno dei complessi immobiliari assegnati in uso governativo dal Demanio dello Stato per lo svolgimento delle attività istituzionali"*, prevedendone il pagamento mensile diretto sul conto di tesoreria intestato alla Biblioteca stessa. Le suddette somme in entrata sono state appostate nel bilancio di previsione 2016.

In effetti, i cennati margini di incertezza appaiono rilevanti, anche in ragione dei sopravvenuti mutamenti organizzativi di codesto Ministero.

A carattere generale, in relazione all'uso di locali o comunque beni immobili possono sin d'ora essere enucleati alcuni punti critici, di seguito precisati, la cui soluzione si pone come propedeutica per poter affrontare in modo soddisfacente le questioni dibattute:

1. determinazione dei canoni di concessione: l'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, per i beni in consegna a codesto Ministero affida allo stesso il compito di determinarne la misura, mentre il successivo art. 108, comma 1, con portata più generale, afferma che i *"canoni di concessione ... sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni"*, per cui sorgono dubbi sull'univoca individuazione della predetta autorità. In prima approssimazione, appare ragionevole sostenere che per i beni statali la competenza sia determinata dal citato art. 106, per cui dovrebbe essere compito di codesto Ministero fissare i criteri per la determinazione dei canoni;
2. spettanza dei canoni di concessione: l'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, prevede che, nei casi contemplati dal successivo art. 115, comma 2 – ovvero di attività di valorizzazione gestite in forma diretta, per mezzo di strutture organizzative dotate, per quanto qui d'interesse, di adeguata autonomia finanziaria e contabile – i canoni vadano *"versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica"*. Anche in questo caso non appare chiaro quali siano i "soggetti pubblici" indicati e, in particolare, se il

riferimento possa essere allo Stato – e, quindi, all'entrata del bilancio – oppure anche agli istituti dotati di autonomia speciale, titolari di propri conti. In proposito, pure il comma 2 del menzionato art. 110 non appare dirimente. Infatti – nel prevedere che *“Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.”* – sembra voler solamente specificare le modalità di versamento delle somme di diretta spettanza dello Stato;

3. occupazioni abusive: la normativa specifica dei beni culturali, dagli approfondimenti condotti quanto alla misura delle indennità dovute e alla loro spettanza, non regola espressamente simili fattispecie, per cui occorre avviare un percorso interpretativo volto a ricavare la disciplina applicabile.

In considerazione delle rappresentate criticità, tenuto conto che riguardano diverse istituzioni, stante anche il significativo valore dei beni interessati, tutti di notevole rilevanza, si reputa improcrastinabile adottare, sia per i riflessi finanziari coinvolti sia per gli aspetti inerenti alla vigilanza del patrimonio immobiliare pubblico, linee di condotta condivise utili per l'intera platea degli istituti destinatari, al fine di evitare comportamenti difformi.

Medio tempore, anche per non incidere sugli obiettivi di valorizzazione dei beni in discorso, si ritiene necessario che ai proventi rivenienti dalle concessioni in discorso, qualora già versati direttamente agli istituti dotati di autonomia speciale, sia data apposita evidenza contabile, quantomeno nella relazione illustrativa al bilancio, anche per avere contezza delle dimensioni del fenomeno.

Conclusivamente, in attesa di una sollecita definizione della questione, peraltro già inizialmente affrontata da codesta Amministrazione con nota n. 3303/2016, nel ritenere necessario acquisire anche il parere dell'Agenzia del Demanio, si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Bilancio
Servizio II

Prot. n. *11753*
cl. *22.01.00/6*

Roma, *17 Novembre 2016*

Lettera inviata solo tramite e-mail
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47,
comma 1 e 2, D.Lgs 82/2005

All'Agenzia del Demanio
SEDE

E p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di Finanza - Ufficio IV

All'Ufficio di Gabinetto
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: quesito competenza proventi canonici di concessione e locazione Istituti dotati di autonomia speciale.

Si fa seguito alla richiesta avanzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - Ufficio IV, con nota n. 71097 del 08 settembre 2016 (All. 1), in merito alla necessità di acquisire il parere di codesto Ufficio in ordine alla corretta individuazione del soggetto titolato ad introitare i proventi derivanti dai canoni di concessione in uso e locazione degli spazi situati all'interno di immobili e/o complessi assegnati agli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.ii, stante i dubbi interpretativi ed operativi rappresentati.

Tenuto conto che, come precisato dalla Direzione generale musei - Servizio I, con nota n. 3303 del 01 aprile 2016 (All. 2), ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, rep. n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*", la gestione di tali beni "pertiene all'Istituto cui gli immobili sono dati in consegna" e che le spese relative al loro funzionamento e conservazione gravano direttamente sui bilanci degli Istituti stessi, in omaggio alla speciale autonomia loro riconosciuta, si chiede se non possa ritenersi risolta la problematica di cui trattasi, sia sotto il profilo gestionale che finanziario e contabile, considerando i suddetti proventi integrativi delle *entrate proprie* da iscrivere nei propri documenti contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo D'Angeli

MCI/

II Martico



AGENZIA DEL DEMANIO
Il Direttore

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Direzione generale Bilancio
Servizio II
SEDE
Rif. prot. 11753 del 17.11.2016
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

Roma, 12 DIC. 2016
Prot. 16883/ICS

p.c.
Ministero dei beni culturali e delle attività
culturali e del turismo
Ufficio di Gabinetto
SEDE
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DIREZIONE GENERALE BILANCIO SERVIZIO II
19 DIC. 2016
Prot. n° 13133

cl. 22.01.00/8

Ministero dei beni culturali e delle attività
culturali e del turismo
Segretariato generale
SEDE
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ufficio IV
SEDE
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: quesito competenza proventi canonici di concessione e locazione – Istituti dotati di autonomia speciale

Con riferimento alla richiesta di codesta Direzione di cui alla nota prot. 11753 del 17.11.2016, letti ed esaminati i documenti con essa trasmessi, questa Agenzia nulla osserva al riguardo, tenuto conto di quanto precisato dalla Direzione generale musei del MIBACT con nota prot. 3303 del 1.4.2016 ed in virtù dell'art. 7 del D.M. del 23 gennaio 2016 (pubblicato nella G.U. 11 marzo 2016 n. 59), secondo cui la più ampia gestione per tale tipologia di beni è rimessa in via esclusiva alla competenza degli Istituti indicati in oggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore
Roberto Reggi

